

Comune di
Pian Camuno
Provincia di Brescia

Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo

regolamento di attuazione

luglio 2015

ADOTTATO dal Consiglio Comunale con Delibera n° 34
del 17 dicembre 2015

APPROVATO dal Consiglio Comunale con Delibera n° 5
del 20 aprile 2016

aggiornamenti

[novembre 2015](#)
[accoglimento pareri](#)
[verifica di assoggettabilità alla VAS](#)

Pianificazione e Coordinamento

carlo fasser
architetto
via bezzecca, 6 - 25128 brescia
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
1519

alessandro d'aloisio
architetto
via al vignenti, 19 - 25123 brescia
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
1826

tommaso mettifogo
architetto
via bezzecca, 6 - 25128 brescia
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
1412

elena palestri
architetto
via oino libero, 2 - 25041 darfo b.t. (BS)
ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
2256

il responsabile
del procedimento

arch. pier giorgio pietroboni

Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS

marcella salvetti
ingegnere
via nazionale, 6 - 25030 salerno (BS)
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
4503

il sindaco

geom. renato pietro pe

studio di architettura fasser mettifogo

25128 brescia - via bezzecca, 6 - tel/fax 030.304656

COMUNE DI PIANCAMUNO
(PROVINCIA DI BRESCIA)

PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO
(PUGSS)

LEGGE REGIONALE N. 26/2003
REGOLAMENTO REGIONALE N. 6/2010
DECRETO DIRETTORE GENERALE N. 3095 DEL 10/04/2014

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

ARCHITETTO CARLO FASSER
ARCHITETTO ALESSANDRO D'ALOISIO
ARCHITETTO TOMMASO METTIFOGO
ARCHITETTO ELENA PALESTRI
INGEGNERE MARCELLA SALVETTI

Brescia, NOVEMBRE 2015
PUGSS – Regolamento di attuazione

INDICE

<i>DEFINIZIONI</i>	3
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
1. PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (PUGSS)	5
2. PRINCIPI	5
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	5
4. REGOLAMENTI COMUNALI	6
5. AMBITO DI APPLICAZIONE	6
6. FINALITA' DELLA PIANIFICAZIONE DEL SOTTOSUOLO	7
7. COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	7
8. SOGGETTI COINVOLTI	8
9. UFFICIO DEL SOTTOSUOLO	8
10. ATTIVITÀ DI GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL PUGSS	8
11. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO	9
12. AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DELLE RETI ESISTENTI	9
13. CRONO PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	10
14. PROCEDURE DI MONITORAGGIO	10
CAPO II - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE	11
15. PROCEDURE AUTORIZZATIVE	11
16. CONCESSIONI E DISCIPLINARE DI CONCESSIONE	11
17. CONVENZIONI	11
18. COMPITI DELL'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE	12
19. COMPITI DELL'OPERATORE	13
20. RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI	14
21. MODIFICHE AI PROGETTI PRESENTATI	15
22. INTERVENTI LIMITATI E/O D'URGENZA	15
23. INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	16
24. IMPIANTI ELETTRICI E DI TELECOMUNICAZIONI	16
25. SPOSTAMENTI DEGLI IMPIANTI DEI SERVIZI A RETE	16
26. DOCUMENTAZIONE TECNICA MINIMA DA ALLEGARE ALL'ISTANZA	16
27. FINE LAVORI	17
28. GARANZIE E CAUZIONI	18
29. TOSAP	18
CAPO III - PRESCRIZIONI TECNICHE	19
30. REGOLAMENTI E MANUALI DI RIFERIMENTO	19
31. DISPOSIZIONI SPECIFICHE	19
32. STRUTTURE SOTTERRANEE POLIFUNZIONALI	20
33. ESECUZIONE DEI LAVORI	21
34. REQUISITI DELLE INFRASTRUTTURE NEL SOTTOSUOLO	21

ALLEGATI

DEFINIZIONI

Al fine di uniformità si riportano le definizioni utili.

Amministrazione: l'Amministrazione locale comunale.

Ufficio competente: ufficio comunale competente per la programmazione ed il coordinamento

Autorizzazione: provvedimento rilasciato dall'Ente proprietario della strada o dal gestore ai sensi dell'art.26 del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione. E' fatto salvo quanto disposto in materia dalle leggi speciali e di settore.

Concessione: provvedimento rilasciato dall'Ente proprietario della strada o dal gestore ai sensi del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione. Sono soggetti a concessione, tra l'altro, gli attraversamenti e l'uso della sede stradale e relative pertinenze con linee elettriche e di telecomunicazione, distribuzione di acqua potabile e di gas, fognature e ogni altra opera che interessa la proprietà stradale per la sua realizzazione ed esercizio, nonché in occasione di una loro eventuale traslazione all'interno delle fasce di pertinenza come definite dall'art. 2 del Codice della Strada. E' fatto salvo quanto disposto in materia dalle leggi speciali e di settore.

Disciplinare di concessione: atto unilaterale dell'operatore di servizi, normalmente redatto sulla base di modelli predisposti dall'Ente concedente, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione.

Convenzione: accordo tra l'Ente proprietario della strada e gli operatori di servizi avente le caratteristiche di cui all'art. 67 comma 5 del D.P.R. 495/92.

Impianto: infrastrutture, cavi, opere principali e accessorie atti alla fornitura di un servizio pubblico e soggetti a autorizzazione/concessione.

Infrastruttura: manufatto sotterraneo, conforme alle norme tecniche di riferimento, di dimensione adeguata ad accogliere al proprio interno, in maniera sistematica, i servizi di rete per i quali è destinato, in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per interventi legati a esigenze di continuità del servizio.

Manutenzioni: interventi ordinari e straordinari necessari per mantenere gli impianti di servizi a rete e le infrastrutture in perfetto funzionamento.

Operatore: soggetto munito di idoneo titolo giuridico per l'esecuzione di lavori e la realizzazione di opere sulle strade e sulle relative pertinenze.

Sede stradale: le strade e loro pertinenze, come definite dal D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, dal D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e dalla D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 1790.

Sito: area posta a livello o sotto la superficie terrestre e oggetto di intervento da parte di operatori.

Sottosuolo: lo spazio localizzato al di sotto della superficie stradale.

Suolo: lo spazio localizzato a livello della superficie stradale.

Suolo pubblico o spazio pubblico : gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, quelli di proprietà privata gravati di servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada;

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO (PUGSS)

Il PUGSS è lo strumento di pianificazione del sottosuolo con il quale i comuni organizzano gli interventi nel sottosuolo e le reti dei servizi in esso presenti.

Si compone dei seguenti elementi:

- Rapporto Territoriale
- Analisi delle Criticità
- Piano degli Interventi

Attuazione del PUGSS

Il PUGSS si attua attraverso:

- Il Piano degli Interventi;
- Il presente Regolamento.

Il Piano degli Interventi, al fine della gestione del PUGSS, definisce:

- lo scenario di infrastrutturazione;
- criteri di intervento;
- soluzioni per il completamento della ricognizione;
- modalità per la crono programmazione degli interventi;
- procedura di monitoraggio.

2. PRINCIPI

Il presente Regolamento, parte integrante del PUGSS, disciplina i rapporti tra il l'Amministrazione e le aziende erogatrici dei servizi ed operatrici secondo le reciproche competenze di seguito descritte, nonché le procedure di definizione ed attuazione di interventi sul suolo pubblico che riguardano i servizi a rete.

Disciplina altresì le modalità di attuazione del PUGSS attraverso la crono programmazione ed il monitoraggio.

Per quanto eventualmente non disposto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La pianificazione del sottosuolo, la sua gestione e gli indirizzi per l'uso e la manomissione dello stesso sono disciplinati dal presente Regolamento di Attuazione del PUGSS, fatte salve le disposizioni dei Piani e dei Programmi sovraordinati regionali e provinciali e delle Leggi vigenti in materia e con riferimento agli orientamenti legislativi, in particolare:

- "Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture" Regolamento regionale 15/02/2010 n. 6;
- "Indirizzi per l'uso e la manomissione del sottosuolo" DDG 19/07/2011 n. 6630;
- "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici" ("Direttiva Micheli") DPCM del 03/03/1999;
- "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" Legge Regionale 12/12/2003, n. 26;
- "Modalità di aggiornamento dei dati relativi a reti e infrastrutture sotterranee, ..." D.g.r. 24 aprile 2015 n° X/3461

Si veda anche la sezione dedicata alla normativa all'interno del sito della Regione Lombardia www.reti.regione.lombardia.it

4. REGOLAMENTI COMUNALI

Il presente Regolamento è integrato dalle disposizioni comunali contenute in:

- "Capitolato Generale per l'esecuzione di interventi sulla rete stradale comunale"
- "Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" (TOSAP) e "Aggiornamento Regolamento TOSAP – tariffe"
- "Regolamento per la gestione dell'acquedotto comunale" (approvato con deliberazione del 04.06.2015)
- "Regolamento di gestione della fognatura comunale" (approvato con deliberazione del 04.06.2015)
- indicazioni e prescrizioni contenute NELLE Norme Tecniche di Attuazione del P.G.T.
- altri regolamenti specifici

In caso di contrasto e difformità tra le prescrizioni dei vari regolamenti, prevale la norma di maggior dettaglio o più restrittiva.

5. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi che riguardano i servizi tecnologici a rete presenti nel sottosuolo del territorio comunale, disciplinati dal Piano Urbano dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS):

- rete di approvvigionamento idrico;
- rete di smaltimento delle acque;
- rete energia elettrica;
- rete illuminazione;
- rete gas metano;
- rete di telecomunicazioni.

L'applicazione è estesa alle correlate opere superficiali ausiliarie di connessione e di servizio.

Esclusioni

Restano escluse dal campo di applicazione:

- le adduttrici e le alimentatrici primarie delle reti idriche, le grandi infrastrutture quali collettori di fognature, linee di trasporto di fluidi infiammabili e linee elettriche ad alta tensione, nonché casi particolari di rilevanti concentrazioni di strutture appartenenti ad un unico Gestore (centrali telefoniche, cabine elettriche, etc.) (Direttiva Micheli);
- l'allacciamento alle utenze mediante linee aeree (resta facoltà del Comune concordare con i gestori di linee aeree la posa interrata nell'ambito del proprio territorio, attraverso specifiche convenzioni).

6. FINALITA' DELLA PIANIFICAZIONE DEL SOTTOSUOLO

L'Amministrazione comunale, nella gestione e pianificazione del sottosuolo, persegue i seguenti obiettivi:

1. utilizzo razionale del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del suolo e soprassuolo (suolo pubblico);
2. coordinamento degli interventi tra i vari soggetti, previa verifica dell'esistente e dei programmi pubblici di sviluppo e dei gestori;
3. aggiornamento del "Sistema Informativo Integrato del Sottosuolo" – SIIS;
4. ottimizzazione dell'utilizzo delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione ed agevolando la diffusione omogenea di nuove infrastrutture, al fine di dotare l'intero territorio comunale di un sistema di strutture a rete, in grado di assicurare i diversi servizi ai cittadini ed alle imprese, realizzando economie di scala a medio e lungo termine con usi plurimi dei sistemi;
5. offerta di servizi efficienti, efficaci, economici e gestiti in sicurezza, riducendo i disservizi sulle strade urbane, i fattori di inquinamento, di congestione del traffico ed attuando un tempestivo ripristino delle funzioni; il processo di pianificazione e controllo deve portare a garantire la regolarità, la continuità e la qualità nell'erogazione del servizio, in condizioni di uguaglianza e di equità nell'accesso e nella fruibilità da parte di tutti i cittadini;
6. promozione, ove opportuno, delle attività di posa che favoriscano le tecniche senza scavo (No Dig) e gli usi plurimi di allocazione dei sistemi.

7. COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

All'Amministrazione compete:

1. la disciplina dell'utilizzo del sottosuolo stradale, attraverso la gestione coordinata del sistema delle reti stradali e delle infrastrutture applicando i relativi oneri economici;
2. l'attuazione di provvedimenti di settore (direttive, norme regionali, norme tecniche che disciplinano i servizi a rete);
3. la gestione ed aggiornamento del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS);
4. l'organizzazione del sistema delle reti del sottosuolo secondo gli standard di ubicazione previsti dalle norme UNI-CEI vigenti e dalla sopra richiamata normativa di settore (art. 3);

5. la programmazione e realizzazione delle reti di propria competenza definite nel Piano.

8. SOGGETTI COINVOLTI

Nell'ambito delle attività sul suolo e sottosuolo sono individuati i seguenti soggetti:

1. l'Ufficio Comunale competente per la programmazione ed il coordinamento;
2. le Aziende Erogatrici: sono le Società e gli Enti assegnatarie dei servizi a rete, che operano per la pianificazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle reti di loro competenza, in armonia con gli indirizzi dell'Amministrazione e degli interventi sulle reti stradali;
3. le Imprese Esecutrici: sono le imprese che realizzano i nuovi servizi a rete, le infrastrutture polifunzionali, ed effettuano le manutenzioni dei servizi a rete presenti nel territorio comunale;
4. i Privati: sono i soggetti privati, gli Enti o le Società che intervengono sul suolo e sottosuolo pubblico.

9. UFFICIO DEL SOTTOSUOLO

In attuazione dell'art. 7 ed Allegato 1 del Regolamento regionale n.6/2010, uno o più comuni, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici, anche attraverso forme di gestione associata, possono utilizzare per la pianificazione e la gestione degli interventi infrastrutturali nel sottosuolo uno o più uffici già esistenti o costituire un ufficio per il sottosuolo appositamente dedicato.

In base alla dimensione e alla disponibilità di risorse economiche, strumentali e tecniche-professionale i comuni devono, dunque, adottare modelli organizzativi e/o istituire adeguate strutture che li mettano nelle condizione di svolgere un ruolo di interconnessione e di tramite con i gestori.

10. ATTIVITÀ DI GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL PUGSS

Il PUGSS individua le direttrici di sviluppo delle infrastrutture per le prevedibili esigenze riferite ad un periodo non inferiore a dieci anni con i relativi tracciati e tipologie in funzione delle aree interessate e sulla base di valutazioni tecnico economiche, definendo l'insieme delle dorsali di attraversamento e di distribuzione, individuando quali assi attrezzare mediante macrostrutture sotterranee polifunzionali per il passaggio coordinato di più servizi.

Il PUGSS ha carattere decennale con programmazione triennale.

In caso di varianti al PGT comunale, l'Amministrazione provvederà a verificare la coerenza del PUGSS con gli strumenti urbanistici ed eventualmente ad adeguarlo.

La programmazione triennale si rapporta al Programma Triennale delle Opere Pubbliche, alle esigenze di pianificazione degli Enti Gestori e dei soggetti privati.

E' auspicabile un aggiornamento annuale della crono programmazione dell'infrastrutture, contestualmente all'aggiornamento annuale del Programma Triennale delle Opere Pubbliche

11. PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO

L'azione di programmazione di sviluppo delle reti è svolta dall'ufficio competente, in collaborazione con i Gestori delle reti.

Il programma sarà approvato dagli Organi Amministrativi Comunali.

L'ufficio competente programma e coordina:

- l'aggiornamento della mappatura delle reti esistenti anche attraverso richiesta agli enti gestori
- la crono programmazione degli interventi
- l'attività di monitoraggio
- l'invio all'Osservatorio regionale Risorse e Servizi i dati risultanti dell'indagine

Le modalità per lo svolgimento delle attività sopradette sono indicate nel Piano degli Interventi al paragrafo dedicato.

12. AGGIORNAMENTO DELLA MAPPATURA DELLE RETI ESISTENTI

L'ufficio gestisce l'aggiornamento della mappatura e la georeferenziazione dei tracciati delle reti e delle infrastrutture sotterranee e la raccolta dei dati cartografici relativi all'occupazione del sottosuolo sulla base delle informazioni trasferite senza oneri da parte dei Gestori.

I Gestori, nello scambio delle informazioni sull'occupazione del sottosuolo, dovranno fornire i dati relativi agli impianti esistenti conformemente a quanto indicato nel Piano degli Interventi del PUGSS e nell'allegato 2 del Regolamento Regionale 6/2010

La trasmissione degli elaborati da parte degli Enti gestori dovrà essere accompagnata da una dichiarazione in cui l'Azienda Erogatrice tiene indenne il Comune da ogni tipo di responsabilità derivante dalla non corrispondenza della cartografia allo stato di fatto dei luoghi e delle reti, nonché alla incompletezza dei dati correlati alla cartografia stessa (distanza da capisaldi certi, profondità di posa, diametri tubazioni ecc.).

Gli Enti gestori sono tenuti all'aggiornamento dei dati e delle informazioni, anche a seguito di interventi di manutenzione o sostituzione degli impianti, almeno con cadenza annuale e dovranno renderli disponibili, su richiesta motivata del comune o degli altri enti interessati.

L'inadempimento senza giustificato motivo alla fornitura dei dati relativi agli impianti costituisce condizione ostativa al rilascio delle autorizzazioni, fatte salve quelle relative ad interventi necessari per garantire la continuità del servizio.

Il D.g.r. 24 aprile 2015 n° X/3461 stabilisce che:

- entro il 31 ottobre di ogni anno i soggetti titolari e gestori di reti e infrastrutture del sottosuolo trasmettono ai competenti uffici comunali o, in alternativa, agli uffici regionali,

l'intera banca dati relativa alla propria rete, aggiornata a seguito degli interventi di manutenzione, sostituzione o sviluppo di reti e infrastrutture di propria competenza realizzati al più tardi nell'anno precedente a quello interessato dall'aggiornamento;

- i soggetti titolari e i gestori di reti e infrastrutture del sottosuolo che operano a livello sovracomunale, in ragione delle dimensioni e della complessità della rete, conferiscono prioritariamente i propri dati agli uffici regionali, che provvederanno a renderli disponibili alle amministrazioni comunali interessate;
- la trasmissione dei dati da parte di soggetti titolari e gestori di reti e infrastrutture del sottosuolo, ovvero da parte dei Comuni qualora la consegna sia avvenuta per il tramite di questi, avvenga mediante la piattaforma regionale Multiplan - Sito di Pianificazione Territoriale [[https:// www.multipan.servizirl.it/](https://www.multipan.servizirl.it/)] accessibile previa opportuna registrazione, attraverso la quale le informazioni acquisite verranno messe a disposizione dei soggetti interessati.

13. CRONO PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

La crono programmazione degli interventi nel sottosuolo comunale dovrà essere predisposta su base quantomeno annuale e, laddove possibile, su base pluriennale eventualmente aggiornabile di anno in anno.

14. PROCEDURE DI MONITORAGGIO

Le procedure per il monitoraggio regolamentano le attività di controllo, operative e amministrative svolte dall'Ufficio, sia sul singolo intervento sia sulla corretta applicazione del Piano nel suo complesso.

CAPO II

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

15. PROCEDURE AUTORIZZATIVE

La realizzazione delle infrastrutture è subordinata al rilascio dell'autorizzazione.

La presente sezione regola le procedure amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni ad effettuare interventi di posa, di manutenzione e di spostamento degli impianti sul suolo e sottosuolo di competenza dell'Amministrazione.

Chiunque intende occupare o manomettere il suolo pubblico deve:

1. se trattasi di sola occupazione: presentare domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale. La domanda deve contenere quanto indicato all'art.3 del "Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi di aree pubbliche" del Comune a cui si rimanda;
2. se trattasi di occupazione/manomissione per l'esecuzione di opere di cui al primo capoverso del presente articolo: chiedere la relativa autorizzazione all'Amministrazione Comunale, producendo istanza in bollo (si veda istanza tipo allegata al presente Regolamento).

Sono fatte salve apposite convenzioni e protocolli già in essere o da stipularsi con Aziende Erogatrici o privati.

16. CONCESSIONI E DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

In assenza di specifiche convenzioni di cui all'art. 67 comma 5 del D.P.R. 495/92 tra l'Ente proprietario della strada e gli operatori di servizi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., la regolamentazione delle concessioni per l'occupazione di sedime demaniale potrà essere definita da un disciplinare di concessione (si veda disciplinare tipo allegato al presente Regolamento).

17. CONVENZIONI

L'attività di gestione dell'infrastruttura può essere regolata da una convenzione tra il comune e l'Ente gestore, che prevede:

- a) l'obbligo, a carico del proprietario e del gestore, di consentire l'accesso all'infrastruttura ai titolari delle reti in essa collocabili, a condizioni non discriminatorie e improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza;
- b) le tariffe per l'utilizzo dell'infrastruttura, definite nel rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, che devono essere rese pubbliche entro quindici giorni dalla loro adozione e trasmesse, nei quindici giorni successivi, all'Osservatorio risorse e servizi;

- c) i criteri di gestione e manutenzione dell'infrastruttura;
- d) la presentazione di idonea cauzione, calcolata sulla base delle norme relative ai lavori pubblici prevista ogni qualvolta la superficie dell'area è manomessa per lavori di manutenzione o di rifacimento e di garanzie finanziarie per danni attribuibili a cattiva gestione;
- e) le clausole sanzionatorie e la loro ricaduta sul rapporto autorizzatorio.

18. COMPITI DELL'UFFICIO COMUNALE COMPETENTE

L'Amministrazione Comunale individua l'Ufficio competente (di seguito "Ufficio") per la gestione del PUGSS.

L'Ufficio all'atto del rilascio dell'autorizzazione, indicherà:

- il periodo entro il quale iniziare e finire i lavori,
- l'entità di ingombro della carreggiata,
- la necessità di limitare o deviare il traffico stradale, di garantire ogni opportuna sicurezza o di chiedere eventuali ordinanze di divieti di sosta e particolari indicazioni relative al luogo specifico in cui vengono svolti i lavori.

L'Ufficio si riserva la facoltà di prescrivere all'operatore nel provvedimento autorizzativo la necessità di segnalare l'esecuzione di una determinata fase realizzativa, per permettere l'effettuazione di accertamenti in corso d'opera che comunque non costituiranno motivo di sospensione dei lavori salvo il tempo strettamente necessario per lo svolgimento materiale degli stessi.

E' opportuno che l'Ufficio, verificata l'ammissibilità dell'intervento in relazione alla propria pianificazione urbanistica, si pronunci entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, salvo eventuale sospensione di tale periodo, qualora l'Ufficio richieda della documentazione aggiuntiva necessaria per il rilascio del provvedimento.

L'Ufficio può richiedere tale eventuale documentazione aggiuntiva, possibilmente in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, salvo diverse tempistiche previste da disposizioni normative.

L'Ufficio può prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle leggi vigenti.

L'autorizzazione è concessa in conformità alle previsioni del PUGSS, del PTCP e del PGT.

L'autorizzazione non viene concessa quando il medesimo servizio può essere assicurato con il ricorso alle infrastrutture di alloggiamento esistenti senza compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati. l'Ufficio assicura che le infrastrutture di sua proprietà siano

accessibili agli operatori dei servizi a rete secondo modalità eque e non discriminatorie, improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza.

Il comune definisce le norme di salvaguardia e in particolare l'intervallo di tempo minimo per cui è vietato manomettere una strada dopo che questa è stata sottoposta ad un intervento nel sottosuolo

Durante la realizzazione degli interventi l'Ufficio Comunale potrà avvalersi delle disposizioni di cui all'art.5 del DDG 19/07/2011 n. 6630 "Indirizzi per l'uso e la manomissione del sottosuolo".

19. COMPITI DELL'OPERATORE

Prima di iniziare i lavori, l'operatore dovrà informare della data dell'inizio degli stessi e della data presunta di fine lavori, l'Ufficio indicato nel provvedimento e, qualora necessario, l'Organo di vigilanza stradale, previa idonea comunicazione scritta almeno tre giorni lavorativi prima dell'intervento.

L'operatore è sempre tenuto ad indicare all'Ufficio la denominazione della ditta che effettuerà i lavori e il nominativo di un proprio referente che fungerà da interlocutore con gli uffici comunali.

Il titolo abilitativo dovrà essere sempre tenuto sul luogo dei lavori ed essere esibito a richiesta di tutti i pubblici funzionari incaricati della sorveglianza stradale.

L'operatore è sempre tenuto, prima dell'inizio dei lavori, a effettuare indagini preventive degli impianti presenti nel sottosuolo nell'area oggetto di intervento, anche coordinandosi con gli altri operatori dei servizi a rete ed eventualmente utilizzando indagini geognostiche. L'Ufficio fornirà agli operatori tutte le informazioni di sua conoscenza relativamente alla presenza di sottoservizi nel sottosuolo e nell'area oggetto di intervento, anche coordinandosi con altri operatori.

Prima dell'inizio lavori sono da osservarsi le disposizioni di cui al Capo 1 art. 2 del "Capitolato Generale per l'esecuzione di interventi sulla rete stradale comunale" del Comune a cui si rimanda.

Qualora la richiesta da parte dell'operatore sia avanzata per effettuare interventi su infrastrutture di enti terzi, l'operatore dovrà fornire all'Ufficio anche l'evidenza dell'assenso all'utilizzo da parte del proprietario dell'infrastruttura.

L'operatore, **ottenuto il necessario provvedimento di autorizzazione/concessione**, potrà iniziare i propri lavori entro il trimestre successivo, salvo limiti temporali diversi fissati dal provvedimento in funzione della peculiarità dei luoghi dell'intervento o della programmazione annuale. Il termine è mutuabile anche in caso di presentazione da parte degli operatori di telecomunicazione della denuncia o di silenzio-assenso.

Entro il periodo di validità del provvedimento rilasciato, l'operatore avrà la facoltà di chiedere per un massimo di due volte, motivandone le cause, il differimento dei termini di inizio lavori, trascorsi i quali l'atto cesserà la propria efficacia.

Qualora vengano meno i presupposti per il rinnovo del provvedimento autorizzativo a causa di esigenze di pubblica utilità connesse a interventi sulla sede stradale, l'Ufficio può non concedere il differimento dei termini per cause di incompatibilità.

L'eventuale richiesta di ordinanza per la limitazione della circolazione stradale con l'adozione di segnaletica di cantiere sarà comunicata dall'operatore all'Ufficio mediante idonea comunicazione scritta con adeguato preavviso non inferiore ai 10 giorni lavorativi per consentire la predisposizione del provvedimento, fatto salvo quanto previsto per gli interventi d'urgenza.

20. RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI

Della precisione e rispondenza della documentazione allegata alla domanda di concessione/autorizzazione resta solo e interamente responsabile l'operatore richiedente, e l'accettazione e la messa in istruttoria della domanda da parte dell'Ufficio non può essere invocata come prova di corresponsabilità dell'Amministrazione per eventuali errori successivamente rilevati in detta domanda e documentazione.

Per quanto riguarda sicurezza e vigilanza delle aree di cantiere, l'operatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6 del DDG 19/07/2011 n. 6630 "Indirizzi per l'uso e la manomissione del sottosuolo".

Le concessioni/autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio si intendono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi.

L'operatore è tenuto a realizzare i propri interventi a perfetta regola d'arte, restando comunque responsabile di tutti i danni che dovesse arrecare al sito e a terzi nell'esecuzione, nell'esercizio e nella manutenzione dei propri impianti.

In caso di danni causati a persone e a cose durante o in dipendenza dell'esecuzione di lavori di posa e manutenzione, ordinaria e straordinaria, rimozioni, ripristini, relativi depositi ed occupazioni, l'Amministrazione sarà tenuta integralmente indenne dall'operatore, rimanendo a completo carico di quest'ultimo sia la responsabilità che gli oneri derivanti dall'eventuale risarcimento del danno.

L'operatore pertanto garantirà a proprio totale carico le condizioni di sicurezza dei propri impianti installati, assumendo a tal riguardo ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per ogni danno derivante e connesso all'esercizio dell'impianto, esonerando e manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

L'operatore è responsabile della custodia e della vigilanza dei propri impianti, sia nella fase di realizzazione che nella fase successiva di esercizio degli stessi.

L'operatore non potrà avanzare richieste risarcitorie all'Amministrazione per i danni arrecati ai propri impianti da eventi naturali

21. MODIFICHE AI PROGETTI PRESENTATI

Varianti preventive. L' Ufficio ha facoltà di chiedere prima dell'inizio dei lavori, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e di tutela della sicurezza stradale, varianti al tracciato proposto dall'operatore già oggetto di concessione/autorizzazione. In tal caso l'operatore e i tecnici dell'Amministrazione concorderanno una localizzazione alternativa per l'impianto.

Varianti in corso d'opera. Eventuali varianti in corso d'opera, a seguito di imprevisti sorti durante l'esecuzione del lavoro, verranno concordate tra l'operatore e i tecnici dell' Ufficio. In tale ipotesi l'operatore invierà all' Ufficio richiesta di variante con allegati i nuovi disegni con le modifiche da apportare, che dovranno essere realizzate a cura e spese dello stesso.

Qualora l'operatore intenda modificare in corso d'opera e in maniera sostanziale l'assetto o l'allocatione degli impianti dovrà reiterare la procedura autorizzativa, identificando anche le possibili interferenze con particolare riguardo alle altre reti esistenti. Tutte le spese ed i costi derivanti o comunque connessi a tali modifiche saranno a carico del solo operatore.

22. INTERVENTI LIMITATI E/O D'URGENZA

Per i lavori di **piccola entità**, che non comportino scavi o che siano contenuti entro i 50 metri lineari e non siano collegabili ad altri interventi di scavo consecutivi (esempio: apertura chiusini, scavi per ricerca o per posa di giunti, scavi di raccordo tra le reti longitudinali ed i fabbricati, interventi di manutenzione, nuovi allacci d'utenza, infilaggio cavi, etc.) il termine di rilascio del provvedimento potrà essere ridotto a 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda.

Qualora l'intervento debba essere eseguito con **urgenza** per il ripristino del servizio a seguito di un guasto, l'eventuale scavo o l'occupazione dell'area sarà eseguito immediatamente dopo idonea tempestiva comunicazione, inviata all'Ufficio e, qualora necessario, agli organi di vigilanza stradale, al numero concordato con l'Amministrazione stessa e si intenderà automaticamente autorizzato.

Per quanto riguarda gli interventi urgenti di riparazione si richiama quanto prescritto nel Capo 6 del "Capitolato Generale per l'esecuzione di interventi sulla rete stradale comunale" del Comune.

23. INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

L'Amministrazione Comunale favorirà, ove possibile, il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o dismesse, e l'impiego da parte degli operatori dei servizi a rete di tecniche di posa a basso impatto ambientale.

Nel caso di utilizzo di tecniche a basso impatto ambientale (vedi Piano degli Interventi, par. 8.3 tecnologie a basso impatto ambientale) il termine per il rilascio del provvedimento può essere ridotto a 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda stessa, fatto salvo quanto previsto per gli interventi d'urgenza.

24. IMPIANTI ELETTRICI E DI TELECOMUNICAZIONI

Per quanto riguarda le procedure amministrative relative alle istanze presentate dagli operatori di telecomunicazione, si veda l'art. 4.2 del DDG 19/07/2011 n. 6630 "Indirizzi per l'uso e la manomissione del sottosuolo".

25. SPOSTAMENTI DEGLI IMPIANTI DEI SERVIZI A RETE

L'Amministrazione, per comprovate esigenze legate alla viabilità, potrà chiedere all'operatore dei servizi a rete lo spostamento degli impianti di proprietà di questi ultimi, ricadenti all'interno della sede stradale, ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. 285/1992.

Si veda l'art. 10 del DDG 19/07/2011 n. 6630 "Indirizzi per l'uso e la manomissione del sottosuolo".

26. DOCUMENTAZIONE TECNICA MINIMA DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

La documentazione tecnica minima da allegare all'istanza consiste in:

- relazione tecnica descrittiva: dovrà rappresentare le caratteristiche dell'impianto da realizzare, dei materiali da impiegare nonché le modalità esecutive dei lavori;
- elaborati grafici che, per interventi significativi, dovranno riportare i seguenti elementi:
- stralcio planimetrico 1:1000 o 1:2000 che dovrà riportare il tracciato di posa degli impianti da installare, riferendosi a precisi capisaldi esistenti, quali chilometriche stradali, numeri civici, incroci stradali, etc; nelle aree ad alta concentrazione urbana, l'Ufficio potrà richiedere uno stralcio planimetrico in scala 1:500;
- schema segnaletico da adottare per il segnalamento temporaneo previsto dal D.M. 10 luglio 2002;
- ove necessario, ai fini della rappresentazione dell'intervento, sezioni quotate 1:100 ortogonali all'asse stradale sufficienti a rappresentare l'intervento;
- sezioni tipo degli scavi con riportata la profondità di posa degli impianti e dei manufatti da installare;
- particolari dimensionali di eventuali manufatti da installare;
- eventuali pareri delle altre Autorità competenti diverse dal Comune, necessari per legge (V.V.F., ASL, Sovrintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, Enti Parco, ecc.).

27. FINE LAVORI

È facoltà dell'Ufficio verificare la corretta esecuzione dei lavori svolti e, qualora ritenuto opportuno, provvedere a dettare eventuali ulteriori prescrizioni per il ripristino definitivo dei luoghi.

Dopo l'esecuzione dei lavori l'operatore dovrà formalizzare tempestivamente all'Ufficio la comunicazione di avvenuto ripristino provvisorio della pavimentazione stradale.

Entro 365 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori di ripristino provvisorio, a condizione che sia comunque garantito un termine di 60 giorni dalla comunicazione di fine lavori definitiva, è opportuno che le opere di ripristino dell'area interessata dai lavori siano sottoposte a sopralluogo e verifica da parte dell'Ufficio al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni tecniche comunque impartite. Detto sopralluogo sarà svolto in contraddittorio. Nel caso in cui sia previsto soltanto il ripristino definitivo, le operazioni di verifica saranno effettuate entro 365 giorni dalla comunicazione di fine lavori.

In caso di mancata esecuzione della verifica nei termini suddetti da parte dell'Ufficio l'area si intenderà correttamente ripristinata e pertanto l'esito della verifica si intenderà positivo.

In caso di esito positivo della verifica di cui sopra, l'Amministrazione procederà allo svincolo delle eventuali garanzie prestate per l'intervento.

L'operatore è tenuto a ripristinare l'originale stato dei luoghi e a realizzare i riempimenti ed i ripristini degli scavi nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dall'Ufficio che dovranno garantire il rispetto degli standard prestazionali e dei criteri di manutenzione delle pavimentazioni stradali (D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 8/1790).

Per quanto riguarda le fasi di ripristino del sedime stradale e della fine lavori si richiama quanto prescritto nel Capo 1 art. 9 e 10 del "Capitolato Generale per l'esecuzione di interventi sulla rete stradale comunale" del Comune.

A esclusione degli interventi per guasto e per interventi senza scavo, l'operatore, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'intervento, dovrà presentare all'Ufficio competente la rappresentazione cartografica dei lavori eseguiti anche in formato digitale in conformità con l'art. 9 del r.r. 6/2010.

Qualora i lavori oggetto di provvedimento amministrativo non vengano conclusi entro il termine indicato, l'operatore prima della scadenza potrà presentare motivata richiesta scritta di proroga; il nuovo termine indicato dall'Ufficio dovrà ritenersi non altrimenti procrastinabile.

28. GARANZIE E CAUZIONI

I Gestori, al fine del rilascio delle autorizzazioni, presteranno idonee cauzioni e garanzie secondo le disposizioni contenute nel Capo 1 art. 2 del "Capitolato Generale per l'esecuzione di interventi sulla rete stradale comunale" del Comune.

29. TOSAP

La disciplina relativa alla concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, alla determinazione delle tariffe di occupazione temporanea e permanente del soprasuolo e sottosuolo, le modalità di accertamento e riscossione, se non regolati da apposite convenzioni, è regolata dal vigente Regolamento comunale "Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" (TOSAP).

CAPO III PRESCRIZIONI TECNICHE

30. REGOLAMENTI E MANUALI DI RIFERIMENTO

Per la realizzazione a regola d'arte delle opere nel sottosuolo si rimanda a:

- "Indirizzi per l'uso e la manomissione del sottosuolo" DDG 19/07/2011 n. 6630;
- "Manuale per la posa razionale delle reti tecnologiche nel sottosuolo" pubblicato sul BURL n. 45, Edizione Speciale del 9.11.2007;

31. DISPOSIZIONI SPECIFICHE

TELECOMUNICAZIONI

Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche e operative relative alla rete di telecomunicazioni, si veda l'allegato 4 del DDG 19/07/2011 n. 6630 "Indirizzi per l'uso e la manomissione del sottosuolo".

Per gli interventi di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, ai sensi della l. 18 giugno 2009 n. 69 art. 1 c. 5, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente può essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada.

GAS COMBUSTIBILE

Per le condotte di gas combustibile, ai sensi dell'articolo 54 del d.P.R. n. 610/1996, devono essere situate all'esterno delle infrastrutture ove sono alloggiabili i restanti servizi di rete. Qualora il tratto di tubazione debba essere posto nell'infrastruttura, oltre che di limitata estensione lineare, non deve presentare punti di derivazione e deve essere posato in doppio tubo con sfiati e secondo accorgimenti indicati dalla buona tecnica allo stato dell'arte attinti dalla guida tecnica UNI-CEI «Requisiti essenziali di sicurezza per la coesistenza di servizi a rete in strutture sotterranee polifunzionali», di cui alla norma UNI-CEI «Servizi tecnologici interrati», alla norma UNI-CIG 10576 «Protezioni delle tubazioni gas durante i lavori del sottosuolo», al d.m. 24 novembre 1984.

In relazione alle fasce di sicurezza relative alle infrastrutture della rete gas metano, si rimanda a quanto definito dal D.M. 16/08/2008 e D.M. 17/04/2008 ed alle valutazioni puntuali in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche.

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO AD USO POTABILE

Si richiama la necessità di operare nel rispetto degli indirizzi riportati nell'Allegato 1 "*direttive per la disciplina delle attività all'interno delle zone di rispetto*" alla DGR n. 7/12693 del 10 aprile 2003. Si evidenzia che la DGR specifica che "*al fine di proteggere le risorse idriche captate, il Comune, nei propri strumenti di pianificazione urbanistica, deve favorire la destinazione delle zone di rispetto dei pozzi destinati all'approvvigionamento potabile a verde pubblico, ad aree agricole o ad usi residenziali a bassa densità abitativa*". La DGR n.7/12693 del 10 aprile 2003 pone l'attenzione sulla necessità di tutelare la risorsa idrica captata a scopo idropotabile individuando per le zone di rispetto dei pozzi destinati ad usi

compatibili e tali da non generare rischi di contaminazione o potenziali impatti per la risorsa idrica sotterranea.

ACQUE METEORICHE - SMALTIMENTO

Obiettivo di importanza è contenere lo scarico delle acque bianche nei collettori fognari comunali. Prevedere, pertanto, per gli ambiti di trasformazione e, ove possibile negli ambiti di riqualificazione, ristrutturazione etc. (da valutare caso per caso lo specifico intervento), lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dalla proprietà dell'utente non in fognatura ma, ove possibile in loco. L'autorizzazione delle acque bianche in fognatura risulterà pertanto solo in forma residuale e solo dopo aver accertato e documentato accuratamente che tali acque non possono essere smaltite diversamente, rimanendo salve comunque, le prescrizioni tecniche impartite dalla stessa Società di Gestione e previa laminazione.

INDICAZIONI NORMATIVE

Ai fini della tutela qualitativa e quantitativa, di utilizzazione idonea delle acque e del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici (L.r. 26/2003), in sede di progettazione degli impianti si prescrive il rispetto degli indirizzi contenuti nella seguente normativa e modifiche successive:

L.R. 12 dicembre 2003 – N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

Regolamento regionale 24 marzo 2006 – N 2

Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua

in attuazione dell'art.52 comma 1 lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26

Regolamento regionale 24 marzo 2006 – N 3

Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie

in attuazione dell'art.52 comma 1 lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26

Regolamento regionale 24 marzo 2006 – N 4

Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

in attuazione dell'art.52 comma 1 lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26

Decreto legislativo 11 aprile 2006, N.152

Norme in materia ambientale

(T.U. ambiente)

Programma di tutela e uso delle acque

Delibera Giunta regionale 29 marzo 2006 – N. 8/2244

Approvazione del programma di tutela e uso delle acque

ai sensi dell'art.44 del d.lgs. 152/99 e dell'art.55, comma19 della l.r. 26/2003

32. STRUTTURE SOTTERRANEE POLIFUNZIONALI

La predisposizione dei servizi in strutture sotterranee polifunzionali, per l'entità ed i costi dei relativi interventi di posa, devono avere una loro ragione d'essere anche nell'ambito di interventi in zone da salvaguardare per valore monumentale, storico, artistico e paesaggistico o in presenza di pavimentazioni di particolare pregio.

Qualora il Comune predisponga la realizzazione di strutture sotterranee polifunzionali, idoneamente dimensionate per le esigenze delle varie Aziende Operatrici, i rispettivi nuovi impianti, nella medesima tratta, non dovranno essere sistemati in sedi diverse né dovrà essere autorizzato il ripristino di quelli interrati preesistenti nel caso di interventi di risistemazione, ad eccezione degli interventi per guasto o danneggiamento che interessino, comunque, un ridotto tratto della sede stradale.

Disposizioni per le aree soggette ad evoluzione urbanistica

In merito alla previsione di infrastrutture nelle aree di espansione, devono essere realizzati, salvo che non sussistano giustificati motivi che portino ad optare per altro tipo di infrastruttura, i cunicoli tecnologici, all'interno dei quali procedere alla riallocazione di eventuali servizi di rete già esistenti.

Aree urbanizzate

In aree centrali, o comunque urbanizzate, nelle quali un intervento straordinario comporti l'interruzione dell'intera sede stradale, per una lunghezza di almeno 50 metri, o nel caso si incroci stradali, le opere di ripristino devono essere l'occasione per realizzare, per quanto possibile, direttamente un cunicolo tecnologico, in relazione alla tipologia degli impianti allocabili e delle possibili esigenze future.

Le esigenze di effettuazione di tali interventi devono essere tenute presenti anche quando si debba sistemare un sottosuolo che interessi strade importanti turisticamente o a livello ambientale, nonché quando si voglia procedere a pavimentazioni, progettate con particolare cura in relazione all'importanza dei manufatti circostanti per il loro valore storico, architettonico o archeologico.

33. ESECUZIONE DEI LAVORI

Per quanto concerne le disposizioni relative ai lavori sulla rete stradale comunale si rimanda a quanto specificato nel "Capitolato Generale per l'esecuzione di interventi sulla rete stradale comunale" del Comune.

34. REQUISITI DELLE RETI NEL SOTTOSUOLO

Le prescrizioni tecniche di carattere generale/specifico per la posa e la realizzazione delle opere sono riportate all'interno del Piano degli Interventi paragrafo "scenario di Infrastrutturazione – modalità di posa di nuove infrastrutture" e "criteri di intervento".

ALLEGATI

- All. 1 Schema tipo di istanza per il rilascio di concessione/autorizzazione
- All. 2 Schema tipo di disciplinare di concessione

ALLEGATO 1

Schema tipo di istanza per il rilascio di concessione/autorizzazione

Allegato 2 al D.d.g. 19 luglio 2011 - n. 663
"Indirizzi per l'uso e la manomissione del sottosuolo"

Schema tipo di istanza per il rilascio di concessione/autorizzazione/nulla osta

E' necessario che all'istanza venga allegata la seguente documentazione tecnica minima sia su supporto cartaceo che digitale utile per la rappresentazione e l'individuazione dell'impianto:

- relazione tecnica descrittiva: dovrà rappresentare le caratteristiche dell'impianto da realizzare, dei materiali da impiegare nonché le modalità esecutive dei lavori;
- elaborati grafici che, per interventi significativi, dovranno riportare i seguenti elementi:
- stralcio planimetrico 1:1000 o 1:2000 che dovrà riportare il tracciato di posa degli impianti da installare, riferendosi a precisi capisaldi esistenti, quali chilometriche stradali, numeri civici, incroci stradali, etc; nelle aree ad alta concentrazione urbana, l'Amministrazione potrà richiedere uno stralcio planimetrico in scala 1:500;
- schema segnaletico da adottare per il segnalamento temporaneo previsto dal D.M. 10.7.2002;
- ove necessario, ai fini della rappresentazione dell'intervento, sezioni quotate 1:100 ortogonali all'asse stradale sufficienti a rappresentare l'intervento;
- sezioni tipo degli scavi con riportata la profondità di posa degli impianti e dei manufatti da installare;
- particolari dimensionali di eventuali manufatti da installare.

Della precisione e della rispondenza della documentazione allegata all'istanza resta solo e interamente responsabile l'operatore richiedente, e l'accettazione e la messa in istruttoria della domanda da parte dell'ufficio competente non può essere invocata come prova di corresponsabilità dell'Amministrazione per eventuali errori successivamente rilevati in detta domanda e documentazione.

Spett.le

.....
.....
.....
.....

[CAP] [Città], [data]
Via [.....]

Oggetto: Istanza di concessione /autorizzazione/nulla osta per.....
in via/piazza Comune/Provincia di (...).

Per le esigenze di fornitura del servizio di di interesse pubblico, il sottoscritto
..... nato a (....) il, nella qualità di della
..... con sede in, via/piazza n.,

chiede

il rilascio di.....per l'impianto di seguito descritto:

Descrivere sinteticamente e in modo esauriente il tracciato di posa dell'impianto con l'elenco delle strade interessate, in particolare:

- ▶ indicare le caratteristiche salienti dell'impianto con riferimento alle sedi di posa, ai materiali previsti per la costruzione e alla tecnica di installazione utilizzata;
- ▶ indicare i tempi previsti per la realizzazione dell'impianto;
- ▶ evidenziare eventuali situazioni di interesse comune ad altri Enti/gestori sul medesimo tracciato note al momento della presentazione della presente istanza;
- ▶ evidenziare tratte di infrastruttura esistenti di proprietà/gestione dell'Ente a cui e' indirizzata la richiesta per valutarne il possibile utilizzo.

Si allegano alla presente istanza i disegni, in osservanza agli indirizzi della Regione Lombardia.

Per le copie in formato digitale si allegano

Si assicura che le opere saranno eseguite a perfetta regola d'arte.

Distinti saluti.

Data.....

Firma.....

Rif. : Sig. tel

Allegati:

n.disegni n.....copie
Copie in formato digitale n.

ALLEGATO 2

**Schema tipo di disciplinare di concessione
Disciplina per la posa, la manutenzione e l'esercizio degli impianti dei servizi a rete di interesse
pubblico ubicati e da ubicare nel sottosuolo di pertinenza degli Enti Locali lombardi**

Allegato 3 al D.d.g. 19 luglio 2011 - n. 663
"Indirizzi per l'uso e la manomissione del sottosuolo"

Schema tipo di disciplinare di concessione

Disciplina per la posa, la manutenzione e l'esercizio degli impianti dei servizi a rete di interesse pubblico ubicati e da ubicare nel sottosuolo di pertinenza degli Enti Locali lombardi

Il presente allegato, in armonia con gli "Indirizzi ai Comuni e alle Province lombardi per l'uso e la manomissione del sottosuolo", fornisce a titolo esemplificativo le indicazioni che le Amministrazioni locali possono adottare nei propri disciplinari di concessione .

INDICE

1. Definizioni
2. Procedimento amministrativo
 - 2.1 Interventi limitati e/o d'urgenza
 - 2.2 Impianti elettrici e di telecomunicazione
 - 2.3 Interventi con tecnologie a basso impatto ambientale
 - 2.4 Modifiche ai progetti presentati
3. Impegni dell'operatore
4. Fine lavori
5. Interventi d'ufficio da parte dell'amministrazione
6. Spostamenti
7. Proprietà e utilizzo delle infrastrutture
8. Responsabilità dell'operatore
9. Oneri
10. Garanzie
11. Durata
12. Elenco documenti
 - 12.1 Schema tipo di istanza (Allegato 2)
 - 12.2 Prescrizioni tecniche (Allegato 4)
 - 12.3 Le tecnologie a basso impatto ambientale (Allegato 5)
13. Riferimenti normativi

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

PROVINCIA/COMUNE DI

Atti n.

Fasc. n.

Il sottoscritto in rappresentanza della Società - P.IVA - con sede legale a in via/piazza in qualità di intendendo eseguire opere di posa delle proprie reti, e successivamente di manutenzione, esercizio e sviluppo delle stesse, lungo le strade di pertinenza della Provincia/ del Comune di

dichiara

per sé, successori ed aventi causa, di essere pienamente a conoscenza ed edotto del contenuto del presente disciplinare per quanto specialmente riguarda le definizioni, le facoltà e i poteri in capo al soggetto pubblico proprietario della strada (Amministrazione) e di accettarlo, interamente, irrevocabilmente e senza riserva alcuna.

1. DEFINIZIONI

Nell'ambito e ai fini del presente Disciplinare i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato:

Amministrazione: l'Amministrazione locale, sia provinciale sia comunale, ove non espressamente precisato.

Autorizzazione: provvedimento rilasciato dall'Ente proprietario della strada o dal gestore ai sensi dell'art.26 del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione. E' fatto salvo quanto disposto in materia dalle leggi speciali e di settore.

Concessione: provvedimento rilasciato dall'Ente proprietario della strada o dal gestore ai sensi del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione. Sono soggetti a concessione, tra l'altro, gli attraversamenti e l'uso della sede stradale e relative pertinenze con linee elettriche e di telecomunicazione, distribuzione di acqua potabile e di gas, fognature e ogni altra opera che interessa la proprietà stradale per la sua realizzazione ed esercizio, nonché in occasione di una loro eventuale traslazione all'interno delle fasce di pertinenza come definite dall'art. 2 del Codice della Strada. E' fatto salvo quanto disposto in materia dalle leggi speciali e di settore.

Convenzione: accordo tra l'Ente proprietario della strada e gli operatori di servizi avente le caratteristiche di cui all'art. 67 comma 5 del D.P.R. 495/92.

Disciplinare di concessione: atto unilaterale dell'operatore di servizi, normalmente redatto sulla base di modelli predisposti dall'Ente concedente, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione.

Impianto: infrastrutture, cavi, opere principali e accessorie atti alla fornitura di un servizio pubblico e soggetti a autorizzazione/concessione/nulla osta.

Infrastruttura: manufatto sotterraneo, conforme alle norme tecniche di riferimento, di dimensione adeguata ad accogliere al proprio interno, in maniera sistematica, i servizi di rete per i quali è destinato, in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per interventi legati a esigenze di continuità del servizio.

Interferenza: rapporto tra impianti per servizi a rete, attraversanti od occupanti strutture viarie, e le strutture viarie stesse, siano esse preesistenti agli impianti o di nuova costruzione.

Manutenzioni: interventi ordinari e straordinari necessari per mantenere gli impianti di servizi a rete e le infrastrutture in perfetto funzionamento.

Nulla osta: provvedimento rilasciato dall'Amministrazione provinciale, proprietaria della strada, nei casi in cui la stessa sia interna a centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, a condizione che tra l'Ente proprietario della strada e il comune interessato sia stato sottoscritto verbale di constatazione del centro abitato.

Operatore: soggetto munito di idoneo titolo giuridico per l'esecuzione di lavori e la realizzazione di opere sulle strade e sulle relative pertinenze.

Sede stradale: le strade e loro pertinenze, come definite dal D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, dal D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e dalla D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 1790.

Sito: area posta a livello o sotto la superficie terrestre e oggetto di intervento da parte di operatori.

Sottosuolo: lo spazio localizzato al di sotto della superficie stradale.

Suolo: lo spazio localizzato a livello della superficie stradale.

2. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Tutti i lavori e le opere che interessano la sede stradale, fatta eccezione per gli interventi per guasto e per il ricorso allo strumento di denuncia inizio attività da parte dell'operatore di telecomunicazioni, dovranno essere preventivamente autorizzati.

L'operatore deve allegare all'istanza per il rilascio del provvedimento (**Allegato 2**) la seguente documentazione tecnica minima, sia su supporto cartaceo che digitale, utile per la rappresentazione e l'individuazione dell'impianto:

- relazione tecnica descrittiva da cui si dovrà evincere le caratteristiche dell'impianto da realizzare, dei materiali da impiegare nonché le modalità esecutive dei lavori;
- elaborati grafici di supporto che, per interventi significativi, dovranno essere costituiti da:
 - stralcio planimetrico 1:1000 o 1:2000 con indicato il tracciato di posa degli impianti da installare, agganciato a precisi capisaldi esistenti, quali chilometriche stradali, numeri civici, incroci stradali, etc; nelle aree ad alta concentrazione urbana, l'Amministrazione potrà richiedere uno stralcio planimetrico in scala 1:500;
 - schema segnaletico da adottare per il segnalamento temporaneo previsto dal D.M. 10.7.2002;
 - ove necessario, ai fini della rappresentazione dell'intervento, sezioni quotate 1:100 ortogonali all'asse stradale sufficienti a rappresentare l'intervento;
 - sezioni tipo degli scavi con riportata la profondità di posa degli impianti e dei manufatti da installare;
 - particolari dimensionali di eventuali manufatti da installare.

Qualora l'Amministrazione e gli operatori ne abbiano la possibilità, la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni potrà avvenire in modalità elettronica (portale regionale - fax - pec - firma digitale - pagamenti bolli e diritti di segreteria on-line, ecc.).

Della precisione e rispondenza della documentazione allegata alla domanda di concessione/autorizzazione/nulla osta resta solo e interamente responsabile l'operatore richiedente, e l'accettazione e la messa in istruttoria della domanda da parte dell'ufficio competente non può essere invocata come prova di corresponsabilità dell'Amministrazione per eventuali errori successivamente rilevati in detta domanda e documentazione.

E' opportuno che l'Amministrazione, verificata l'ammissibilità dell'intervento in relazione alla propria pianificazione urbanistica, si pronunci entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, salvo eventuale sospensione di tale periodo qualora l'Amministrazione richieda della documentazione aggiuntiva necessaria per il rilascio del provvedimento.

L'Amministrazione può richiedere l'eventuale documentazione aggiuntiva, possibilmente in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, salvo diverse tempistiche previste da disposizioni normative.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

L'Amministrazione può prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione fornirà tutte le informazioni di sua conoscenza relativamente alla presenza di diversi sottoservizi presenti nel sottosuolo e nell'area oggetto di intervento anche coordinandosi con altri operatori dei servizi a rete.

Prima di iniziare i lavori previamente autorizzati dall'Amministrazione lungo o attraverso strade comunali/provinciali, l'operatore dovrà informare gli uffici preposti indicati nel provvedimento di autorizzazione, e qualora necessario l'Organo di vigilanza stradale, dell'inizio degli stessi e della data presunta di fine lavori, previa idonea comunicazione scritta trasmessa almeno tre giorni lavorativi prima dell'intervento.

L'operatore è sempre tenuto ad indicare all'Amministrazione la denominazione della ditta che effettuerà i lavori e il nominativo di un proprio referente che fungerà da interlocutore con gli uffici comunali/provinciali.

Il titolo abilitativo dovrà essere sempre tenuto sul luogo dei lavori ed essere esibito a richiesta di tutti i pubblici funzionari incaricati della sorveglianza stradale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prescrivere all'operatore nel provvedimento autorizzativo la necessità di segnalare l'esecuzione di una determinata fase realizzativa, per permettere l'effettuazione di accertamenti in corso d'opera che comunque non costituiranno motivo di sospensione dei lavori salvo il tempo strettamente necessario per lo svolgimento materiale degli stessi.

Qualora i lavori oggetto di provvedimento amministrativo non vengano conclusi entro il termine indicato, l'operatore prima della scadenza potrà presentare motivata richiesta scritta di proroga; il nuovo termine indicato dall'Amministrazione dovrà ritenersi non altrimenti procrastinabile.

Nel caso in cui l'Amministrazione entro il periodo di validità dell'autorizzazione, e in pendenza di proroga, riceva da altri operatori richieste di intervento nella stessa area potrà autorizzare questi ultimi previo coordinamento fra i diversi richiedenti.

Fatto salvo quanto previsto dal D.Lvo. 259/2003 es. m. i. il provvedimento rilasciato dall'Amministrazione comporta l'autorizzazione all'effettuazione degli scavi nel progetto nonché la concessione del suolo o del sottosuolo pubblici necessario all'installazione delle infrastrutture e delle reti, qualora richiesto dall'operatore al momento della presentazione dell'istanza.

L'operatore, ottenuto il necessario provvedimento di autorizzazione/concessione, potrà iniziare i propri lavori entro il semestre successivo in caso di rilascio dall'Amministrazione provinciale, ovvero entro il trimestre successivo in caso di rilascio dall'Amministrazione comunale, salvo limiti temporali diversi fissati dal provvedimento in funzione della peculiarità dei luoghi dell'intervento o della programmazione annuale. Il termine è mutuabile anche in caso di presentazione da parte degli operatori di telecomunicazione della denuncia o di silenzio-assenso.

Entro il periodo di validità dell'autorizzazione, l'operatore avrà la facoltà di chiedere per un massimo di due volte, motivandone le cause, il differimento dei termini di inizio lavori, trascorsi i quali l'atto cesserà la propria efficacia.

Qualora vengano meno i presupposti per il rinnovo del provvedimento autorizzativo a causa di esigenze di pubblica utilità connesse a interventi sulla sede stradale, l'Amministrazione può non concedere il differimento dei termini per cause di incompatibilità.

L'Amministrazione potrà posticipare gli interventi non aventi carattere d'urgenza per esigenze legate all'affluenza turistica.

L'Amministrazione ha sempre diritto di accedere ai siti al fine di verificare che i lavori svolti dall'operatore siano effettuati in conformità alle disposizioni della concessione/autorizzazione e delle normative vigenti.

2.1. INTERVENTI LIMITATI E/O D'URGENZA

Per i lavori di piccola entità, che non comportino scavi o che siano contenuti entro i 50 metri e non siano collegabili ad altri interventi di scavo consecutivi (esempio: apertura chiusini, scavi per ricerca o per posa di giunti, scavi di raccordo tra le reti longitudinali ed i fabbricati, interventi di manutenzione, nuovi allacci d'utenza, etc., infilaggio cavi) il termine di rilascio dell'autorizzazione potrà essere ridotto da 60 a 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda stessa.

Qualora l'intervento debba essere eseguito con urgenza per il ripristino del servizio a seguito di un guasto, l'eventuale scavo o l'occupazione dell'area sarà eseguito immediatamente dopo idonea tempestiva comunicazione via fax, telegramma o pec, da inviare all'Amministrazione competente e, qualora necessario, agli organi di vigilanza stradale, al numero concordato con l'Amministrazione stessa e si intenderà automaticamente autorizzato.

2.2. IMPIANTI ELETTRICI E DI TELECOMUNICAZIONE

In merito al rilascio dei provvedimenti, sono fatte salve le specifiche disposizioni fissate dalla normativa vigente in materia.

Le istanze presentate dagli operatori di telecomunicazione si intendono accolte qualora non sia stato comunicato alcun provvedimento di diniego da parte della Amministrazione entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, ai sensi D.Lgs. n. 259/2003, art. 87 comma 9.

Per i lavori di scavo di lunghezza inferiore ai 200 metri il predetto termine di rilascio è ridotto a 30 giorni.

Inoltre, gli operatori di telecomunicazione in alternativa all'istanza potranno presentare all'Amministrazione la denuncia di inizio attività.

Gli operatori di telecomunicazione che si avvalgano della denuncia ovvero per i quali il titolo abilitativo si formi per silenzio-assenso, dovranno:

- preliminarmente all'inizio dei lavori, avvisare l'Amministrazione mediante comunicazione scritta (a mezzo fax, PEC, ecc.), dell'avvenuto perfezionamento del titolo autorizzativo;
- attenersi alle prescrizioni tecniche e operative standard indicate in **Allegato 4**.

Per gli elettrodotti di distribuzione dell'energia elettrica non facenti parte della rete di trasporto nazionale, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio è rilasciata dall'Amministrazione provinciale.

In base alla normativa vigente, non è necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione sopraddetta per la costruzione di impianti di bassa tensione (fino a 1.000 V) che si diramano entro un raggio di 800 metri da un impianto di media tensione, sempre che non vi sia opposizione da parte di privati o delle Pubbliche Amministrazioni interessate.

L'operatore dell'energia elettrica è comunque sempre tenuto a presentare all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, istanza di concessione.

2.3. INTERVENTI CON TECNOLOGIE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Al fine di ridurre i tempi di intervento e le dimensioni dell'area occupata dal cantiere e di minimizzare i ripristini e il deterioramento della pavimentazione, (conformemente alla previsione dell'art. 5, comma 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999) è consentito, ove possibile, il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o dismesse e l'impiego da parte degli operatori dei servizi a rete di tecniche di posa a basso impatto ambientale (**Allegato 5**).

In caso di impiego di tali tecniche che richiedano una profondità di posa ridotta, l'Amministrazione la autorizzerà secondo la normativa vigente.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

La posa di nuove infrastrutture su strade e relative pertinenze (banchina, marciapiedi, ecc.), sarà pertanto consentita, oltre che con tecniche tradizionali (scavo a cielo aperto), anche con tecniche a basso impatto ambientale.

Nel caso di interventi realizzati con tecniche a basso impatto ambientale il termine per il rilascio dell'autorizzazione/concessione potrà essere ridotto a 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda stessa, fatto salvo quanto previsto per gli interventi d'urgenza.

Prima di ogni intervento di posa, oltre ad una preventiva ricerca presso Enti e Aziende di informazioni circa l'esistenza di sottoservizi nella tratta dell'intervento, è opportuno condurre un'adeguata ricognizione del sottosuolo, attraverso sistemi di indagine geognostica in rapporto alla tecnica utilizzata.

2.4. MODIFICHE AI PROGETTI PRESENTATI

Qualora non si tratti di impianti elettrici inamovibili e non sia necessario acquisire una nuova autorizzazione ex L.R. n. 52/1982, l'Amministrazione ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio dei lavori, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e di tutela della sicurezza stradale, varianti al tracciato proposto dall'operatore già oggetto di concessione/autorizzazione. In tal caso l'operatore e i tecnici dell'Amministrazione concorderanno una localizzazione alternativa per l'impianto.

Eventuali varianti in corso d'opera a seguito di imprevisti sorti durante l'esecuzione dei lavori verranno concordate tra l'operatore e i tecnici dell'Amministrazione.

In tale ipotesi l'operatore invierà all'Amministrazione richiesta di variante con allegati i nuovi disegni con le modifiche da apportare che dovranno essere realizzate a cura e spese dell'operatore.

Qualora l'operatore intenda modificare in corso d'opera e in maniera sostanziale l'assetto o l'allocatione degli impianti dovrà reiterare la procedura autorizzativa identificando anche le possibili interferenze con particolare riguardo alle altre reti esistenti. Tutte le spese ed i costi derivanti o comunque connessi a tale modifiche saranno a carico del solo operatore.

3. IMPEGNI DELL'OPERATORE

L'operatore deve attenersi scrupolosamente all'osservanza della normativa in vigore ed in particolare delle disposizioni contenute negli articoli 15,20,21 e 25 del Codice della Strada D.Lvo. 30/4/1992 n. 285 e s.m.i.e negli articoli da 29 al 43 compresi del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495 del 16/12/1992 e relative successive modificazioni nonché a quanto potrà prescrivere l'Amministrazione proprietaria della strada.

L'operatore è tenuto sempre a realizzare i propri interventi a perfetta regola d'arte e, fatta eccezione per i casi di guasto, in assoluta conformità agli elaborati grafici allegati all'istanza, rispettando ogni prescrizione all'uopo impartita.

L'operatore deve osservare le prescrizioni riguardanti la conservazione delle strade e la sicurezza della circolazione entro il termine indicato nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori, o di sue eventuali proroghe, realizzare e/o completare le opere di ripristino ed eseguirle in modo completo e soddisfacente secondo le prescrizioni impartite dall'Amministrazione nel rispetto degli standard stabiliti dalla regione Lombardia (D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 1790).

Quando per l'esecuzione delle opere sia necessario il rilascio, secondo le disposizioni vigenti, di provvedimenti autorizzativi da parte di Enti terzi, l'operatore si impegna a non iniziare qualsiasi lavoro senza averli preventivamente ottenuti; così dicasi per i necessari nulla osta ed autorizzazioni da parte di Enti o Istituzioni preposte alla tutela di beni ambientali ed architettonici, nel caso in cui i lavori e/o le opere ricadano in zone sottoposte a regime di vincolo.

L'operatore è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, a effettuare indagini preventive degli impianti presenti nel sottosuolo nell'area oggetto di intervento, anche coordinandosi con gli altri operatori dei servizi a rete.

Qualora per la posa degli impianti/infrastrutture l'Amministrazione ritenesse necessario, per motivi di sicurezza, ordinare la chiusura al traffico della strada, l'operatore dovrà presentare apposita richiesta di interruzione del traffico con adeguato preavviso non inferiore a 10 gg. lavorativi. In conformità all'ordinanza emessa è a carico dell'operatore la fornitura e posa della segnaletica verticale e orizzontale e, a fine lavori, la relativa rimozione/cancellazione con ripristino quo ante della preesistente segnaletica (sia verticale che orizzontale).

L'operatore è tenuto a sua cura e spese, anche mediante la vigilanza sulla propria impresa appaltatrice, a garantire la corretta segnalazione delle aree di cantiere e degli eventuali itinerari alternativi per la deviazione del traffico relativamente agli interventi oggetto della concessione/autorizzazione in tutte le fasi di esecuzione dei lavori.

L'Amministrazione - ove ritenga che particolari condizioni lo consiglino - si riserva la facoltà di prescrivere all'operatore la necessità di richiedere specifica ordinanza, anche in corso d'opera, per la gestione e la sicurezza del traffico veicolare.

Durante l'esecuzione dei lavori, nel caso in cui si manifestino esigenze di sicurezza e salute delle persone, l'Amministrazione ha facoltà di fare interrompere immediatamente gli stessi senza oneri di alcun tipo nei confronti dell'operatore attivandosi per la più rapida soluzione delle problematiche intervenute. In tali casi l'operatore dovrà a proprie cure e spese e secondo le istruzioni ricevute mettere preventivamente in sicurezza il cantiere. In tal caso sarà prevista da parte dell'Amministrazione una proroga rispetto ai tempi di esecuzione.

E' pure facoltà dell'Amministrazione verificare la corretta esecuzione dei lavori svolti e, qualora ritenuto opportuno, provvedere a dettare ulteriori prescrizioni per il ripristino definitivo dei luoghi.

Nell'esecuzione dei lavori l'operatore dovrà attenersi all'osservanza delle prescrizioni tecniche impartite dall'Amministrazione, che a titolo esemplificativo si riportano nell'**Allegato 4**.

L'operatore è tenuto a realizzare i lavori relativi alle interferenze in totale conformità alla documentazione presentata, nel più breve tempo possibile (comunque, salvo proroga, entro il termine stabilito) nel rispetto delle vigenti norme in materia. L'elaborato progettuale allegato alla domanda di concessione/autorizzazione/nulla osta dovrà tener conto delle interferenze conosciute.

Su richiesta dei soggetti indicati dall'art.28 del D.Lvo. 30/4/1992 n. 285 e s.m.i., potranno essere stipulate nel rispetto dei principi contenuti nel presente disciplinare apposite convenzioni.

4. FINE LAVORI

È facoltà dell'Amministrazione verificare la corretta esecuzione dei lavori svolti e, qualora ritenuto opportuno, provvedere a dettare eventuali ulteriori prescrizioni per il ripristino definitivo dei luoghi.

Dopo l'esecuzione dei lavori l'operatore dovrà formalizzare tempestivamente all'Amministrazione la comunicazione di avvenuto ripristino provvisorio della pavimentazione stradale.

Entro 365 giorni dalla data di comunicazione di fine lavori di ripristino provvisorio, a condizione che sia comunque garantito un termine di 60 giorni dalla comunicazione di fine lavori definitiva, le opere di ripristino dell'area interessata dai lavori è opportuno che siano sottoposte a sopralluogo e verifica da parte della Amministrazione al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni tecniche comunque impartite. Detto sopralluogo sarà svolto in contraddittorio. Nel caso in cui sia previsto soltanto il ripristino definitivo, le operazioni di verifica saranno effettuate entro 365 giorni dalla comunicazione di fine lavori.

In caso di mancata esecuzione della verifica nei termini suddetti da parte dell'Amministrazione competente l'area si intenderà correttamente ripristinata e pertanto l'esito della verifica si intenderà positivo.

In caso di esito positivo della verifica di cui sopra, l'Amministrazione procederà allo svincolo delle eventuali garanzie prestate per l'intervento.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

L'operatore è tenuto a ripristinare l'originale stato dei luoghi e a realizzare i riempimenti ed i ripristini degli scavi nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dall'Amministrazione che dovranno garantire il rispetto degli standard prestazionali e criteri di manutenzione delle pavimentazioni stradali (D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 8/1790).

A esclusione degli interventi per guasto e per interventi senza scavo, l'operatore, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'intervento, dovrà presentare all'Amministrazione competente la rappresentazione cartografica dei lavori eseguiti anche in formato digitale in conformità con l'art. 9 del r.r. 6/2010.

5. INTERVENTI D'UFFICIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

L'operatore deve realizzare e/o completare le opere di ripristino, osservare le prescrizioni riguardanti la conservazione delle strade e la sicurezza della circolazione entro il termine indicato nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori, o di sue eventuali proroghe, ed eseguirle in modo completo e soddisfacente.

In caso di inottemperanza nell'esecuzione dei lavori e nell'osservanza delle prescrizioni riguardanti la conservazione delle strade e la sicurezza della circolazione entro il termine indicato nel provvedimento per l'esecuzione dei lavori, o di sue eventuali proroghe, e permanendo tale stato anche alla scadenza del termine perentorio successivamente indicato dall'Amministrazione con comunicazione scritta, fermo restando la possibilità di prorogare detto termine su motivata richiesta dell'operatore, l'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare direttamente, o tramite ditta incaricata, le opere di ripristino addebitandone il costo, debitamente documentato, all'operatore.

L'Amministrazione, previa idonea comunicazione scritta, informerà l'operatore della data di inizio dei lavori eseguibili d'ufficio e, al termine degli stessi, comunicherà, con la stessa modalità, le spese sostenute e gli eventuali ulteriori oneri conseguenti alla tardiva esecuzione delle opere.

Entro trenta 30 giorni dal ricevimento della comunicazione l'operatore dovrà versare quanto richiesto. In difetto l'Amministrazione provvederà a tutelare i propri interessi nelle apposite sedi. In ogni caso l'Amministrazione potrà avvalersi delle garanzie prestate, di cui all'art. 10.

E' opportuna l'adozione della procedura sopra descritta ogni qualvolta si dovessero verificare inadempienze da parte dell'operatore rispetto a quanto previsto dalle singole autorizzazioni.

A fronte di grave o reiterate inadempienze da parte dell'operatore, nelle modalità come sopra descritte, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla revoca della concessione/autorizzazione oggetto dell'inadempienza.

6. SPOSTAMENTI

L'Amministrazione, per comprovate esigenze legate alla viabilità, potrà chiedere all'operatore lo spostamento degli impianti tecnologici di proprietà di questi ultimi, ricadenti all'interno della sede stradale, ai sensi dell'art. 28, D.Lgs. 285/1992.

Laddove possibile, l'Amministrazione, nella realizzazione di opere stradali, prevederà la realizzazione di infrastrutture da destinare agli operatori per l'alloggiamento degli impianti, anche per la risoluzione delle interferenze contingenti.

L'Amministrazione e l'operatore dovranno comunque sempre concordare i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori, nel rispetto delle esigenze e delle prerogative di ciascuno ed individuando quelle sinergie operative che permettano di minimizzare tempi e costi di spostamento. In particolare, dovranno essere sempre privilegiate ipotesi progettuali che consentano all'operatore di trasferire gli impianti direttamente nella sede definitiva. In caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione dei lavori l'operatore è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate in specifiche convenzioni.

Le spese per lo spostamento definitivo degli impianti dell'operatore, nelle ipotesi di cui all'art. 28, D.Lgs. 285/1992, ricadenti all'interno della sede stradale, restano a carico dell'operatore, sempre che l'Amministrazione metta a disposizione dell'operatore stesso un'adeguata sede per l'alloggiamento di detti impianti.

Qualora l'Amministrazione richieda all'operatore, nei casi diversi da quelli dell'art.28, di intervenire sui propri impianti al solo fine di traslarli in tubazioni e in cunicoli pubblici esistenti, i relativi costi saranno a carico dell'Amministrazione stessa, fatti salvi diversi accordi tra le parti o previsioni contenute in atti concessori o diverse disposizioni di legge.

In sede di accordo sui termini e modalità dello spostamento l'Amministrazione che lo ha determinato e che sia competente al rilascio dei titoli amministrativi relativi alle nuove occupazioni potrà esonerare l'operatore dagli oneri e costi relativi al procedimento amministrativo, fatti salvi i costi per la produzione di documentazione di progetto da allegare all'atto che pertanto rimangono a carico dell'operatore.

Laddove i costi per lo spostamento siano a carico dell'Amministrazione, (ad esempio, in caso di preesistenza dell'impianto dei servizi a rete), gli operatori devono comunicare tempestivamente e comunque entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta la stima dei costi necessari permettendo all'Amministrazione di verificarne la congruità.

Gli operatori dovranno comunque rispettare le normative vigenti in materia di contratti pubblici laddove applicabili.

Restano salve le regole generali sul procedimento amministrativo (L. 241/90) e le eventuali disposizioni specifiche di settore ove applicabili (ad esempio R.D. n. 1775/1933).

7. PROPRIETÀ E UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE

Le infrastrutture posate dagli operatori dei servizi a rete per la collocazione esclusiva dei propri impianti sono di proprietà degli operatori stessi, salvo diverse disposizioni di legge o diverso accordo tra l'Amministrazione e l'operatore. Ove sia prevista una concessione governativa, in caso di suo mancato rinnovo, all'operatore subentrerà lo Stato. Qualora l'Amministrazione intenda installare proprie infrastrutture in contemporanea con l'operatore, le operazioni di posa potranno essere effettuate secondo preventivo accordo tra le parti, anche da un unico soggetto.

L'Amministrazione favorirà l'utilizzo di infrastrutture esistenti, anche pubbliche, per la posa degli impianti tecnologici da parte degli operatori dei servizi a rete.

Le infrastrutture di proprietà dell'Amministrazione saranno da quest'ultima messe a disposizione degli operatori dei servizi a rete che ne facciano domanda, previa stipula di convenzione che ne consenta e ne disciplini l'utilizzo a condizioni eque e non discriminatorie, improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza.

L'Amministrazione - per assicurare ai sensi dell'art. 40 della L.R. 26/2003 uniformità di trattamento ai titolari delle reti nell'accesso alle infrastrutture ricadenti sulle strade di proprietà dell'Amministrazione stessa - stipulerà apposite convenzioni con i proprietari di infrastrutture che intendano concederle in uso a terzi.

Sono fatte comunque salve le eventuali difformi disposizioni contenute in leggi di settore. In particolare qualora la richiesta di utilizzo delle infrastrutture sia avanzata ai sensi della Legge 133/2008, da operatori di telecomunicazioni, l'occupazione sarà concessa senza oneri.

In materia di gallerie polifunzionali, definite da norma CEI UNI 70029, sono fatte salve le disposizioni dell'art.47 del D.Lgs. 507/93 e della Direttiva del 3/3/99.

L'Amministrazione progetterà le proprie infrastrutture confrontandosi con gli operatori dei servizi a rete, possibili fruitori dell'infrastruttura stessa.

L'utilizzo delle infrastrutture è comunque condizionato ad una preventiva verifica tecnica da parte dell'operatore circa la fruibilità o la compatibilità con altri sottoservizi eventualmente

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

presenti, nonché alla necessità di non compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati.

L'Amministrazione potrà chiedere agli operatori dei servizi a rete di provvedere alla rimozione dei propri impianti e infrastrutture, dichiarati dagli operatori stessi in disuso e/o abbandonati, nonché il ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese.

8. RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE

Le concessioni/autorizzazioni/nulla osta rilasciate dall'Amministrazione si intendono accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi.

L'operatore è tenuto a realizzare i propri interventi a perfetta regola d'arte, restando comunque responsabile di tutti i danni che dovesse arrecare al sito e a terzi nell'esecuzione, nell'esercizio e nella manutenzione dei propri impianti.

In caso di danni causati a persone e a cose durante o in dipendenza dell'esecuzione di lavori di posa e manutenzione, ordinaria e straordinaria, rimozioni, ripristini, relativi depositi ed occupazioni, l'Amministrazione sarà tenuta integralmente indenne dall'operatore, rimanendo a completo carico di quest'ultimo sia la responsabilità che gli oneri derivanti dall'eventuale risarcimento del danno.

L'operatore pertanto garantirà a proprio totale carico le condizioni di sicurezza dei propri impianti installati, assumendo a tal riguardo ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per ogni danno derivante e connesso all'esercizio dell'impianto, esonerando e manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità.

L'operatore è responsabile della custodia e della vigilanza dei propri impianti, sia nella fase di realizzazione che nella fase successiva di esercizio degli stessi.

Pertanto l'operatore manleverà comunque l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità o danno derivante o connesso alle proprie attività di realizzazione, utilizzazione, spostamento, vigilanza, esercizio dell'impianto oggetto di autorizzazione/concessione.

L'operatore non potrà avanzare richieste risarcitorie all'Amministrazione per i danni arrecati ai propri impianti da eventi naturali.

9. ONERI

Gli operatori dei servizi a rete, per l'occupazione del suolo e del sottosuolo, sono tenuti a corrispondere alle amministrazioni la TOSAP/COSAP per l'occupazione del suolo e del sottosuolo, secondo le disposizioni vigenti.

In caso di utilizzo di infrastrutture esistenti si applicano le disposizioni previste per legge o definite da specifici accordi tra Ente e operatore.

Gli operatori dei servizi a rete hanno l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi d'installazione e manutenzione, e di ripristinare le aree medesime a regola d'arte secondo le prescrizioni impartite dall'Amministrazione nel rispetto della D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 1790 nei tempi stabiliti dall'Amministrazione compatibilmente con i tempi di realizzazione dell'intervento.

10. GARANZIE

A garanzia della corretta esecuzione dei lavori autorizzati, prima dell'inizio di questi, il proprietario della strada può richiedere all'operatore di attivare idonea garanzia anche attraverso polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, il cui importo è commisurato al valore delle opere di ripristino stradale determinato sulla base di un computo metrico estimativo i

cui prezzi unitari di riferimento sono indicati dall'Amministrazione stessa.

La garanzia prestata sarà svincolata una volta esperite con esito positivo le operazioni di verifica, di cui all'art.4, da svolgersi in contraddittorio, al fine di accertare il rispetto di tutte le prescrizioni impartite.

In caso di interventi ricorrenti effettuati nell'anno solare in ambito comunale dall'operatore, quest'ultimo avrà la facoltà di attivare una garanzia unica, riferita a tutti gli interventi, rinnovabile e rivedibile annualmente.

Parimenti, qualora più Amministrazioni comunali gestiscano con forme di gestione associata il sottosuolo, l'operatore, in caso di interventi ricorrenti effettuati nell'anno solare, avrà facoltà di attivare un'unica garanzia, rinnovabile e rivedibile annualmente, riferita a tutti gli interventi previsti sul territorio di dette Amministrazioni.

L'importo di tale garanzia sarà determinato forfettariamente con i criteri di cui sopra sulla base degli interventi stimati nell'anno dall'operatore.

In caso di inadempienze da parte dell'operatore l'Amministrazione si può rivalere sulla garanzia appositamente costituita per effettuare i ripristini e le riparazioni della sede stradale, impregiudicata ogni altra azione e richiesta da parte dell'Amministrazione; in tal caso non verranno rilasciate ulteriori autorizzazioni fino a che la garanzia non verrà reintegrata.

11. DURATA

Il presente disciplinare ha la durata massima di 29 (ventinove anni) dalla data di sottoscrizione e non vincola ad alcuna servitù la strada e/o le pertinenze della stessa che possono subire quindi ogni tipo di variante piano altimetrica.

Per i provvedimenti relativi ad impianti erogatori di pubblici servizi la durata è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi fissati dalle leggi e dagli atti che li governano. La durata delle occupazioni temporanee è indicata nello stesso atto. I termini indicati di inizio e fine lavori nei provvedimenti sono ritenuti essenziali salvo proroghe tempestivamente richieste.

12. ELENCO DOCUMENTI

- **Istanza tipo**
- **Indicazioni tecniche**
- **Le tecnologie a basso impatto ambientale**

13. RIFERIMENTI NORMATIVI

In conclusione, si riportano le principali disposizioni nazionali e regionali in materia al fine di facilitare la conoscenza del quadro normativo:

Fonti statali

- Norme CEI 11/4 - 11/17
- Norme UNI- CIG 9165 e 9860
- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici
- D.M. 23 febbraio 1971 - Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie e altre linee di trasporto
- D.M. 24 novembre 1984 - Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8
- L. 7 agosto 1990, n.241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
- D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
- D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - Revisione e armonizzazione dell'imposta comunale sulla

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 25 luglio 2011

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale

- L. 31 luglio 1997, n. 249 - Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo
- D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 - Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni
- D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. (COSAP)
- D.P.C.M. 3 marzo 1999 - Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici
- D. Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 - Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
- L. 22 febbraio 2001, n. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità D.M. 10 luglio 2002 - Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.
- L. 1 agosto 2002, n. 166 - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti
- D.P.C.M. 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz
- D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio
- D. 10 agosto 2004 del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Attraversamenti e parallelismi ferroviari
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.M. 16/04/2008 - Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di distribuzione del gas naturale con densità non superiore a 0,8
- D.M. 17 aprile 2008 - Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8
- L. 6 agosto 2008, n. 133 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributari
- L. 18 giugno 2009, n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile

Fonti regionali

- L.R. 16 agosto 1982, n. 52 - Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volt
- L.R. 11 maggio 2001, n. 11 - Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione
- L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 - Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.

Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

- L. R. 11 marzo 2005, n.12 - Legge per il governo del territorio
- D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 1790 - Standard prestazionali e criteri di manutenzione delle strade, delle loro pertinenze e opere d'arte
- L.R. 4 marzo 2009, n.3 - Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità
- R.R. 15 febbraio 2010, n.6 - Criteri guida per la redazione dei PUGSS e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture

li.....

L'Operatore